



# CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7

### OGGETTO:

Atto di indirizzo per la copertura di un posto di agente di polizia locale di categoria "C", a tempo indeterminato e pieno, tramite accordo con il comune di Alba per l'utilizzo di graduatoria concorsuale in corso di validità, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **nove** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Sì
LANFREDI Alfredo	Vice Sindaco	Sì
MALAFRONTI Anna	Assessore	Sì
MARGARIA Roberta	Assessore	Sì
DI BENEDETTO Carmine	Assessore	Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale **dott. CATTI Giulio**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### RICHIAMATO:

- L'art. 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – T.U.E.L., ove viene previsto che gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, e viene inoltre stabilito che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

### VISTI:

L'art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e s.m.i.;

Gli articoli 5, 6, 6-ter, 29-bis, 30, 33, 34-bis e 35 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i.;

L'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006

L'art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.;

La Legge 6 agosto 2008, n. 133;

La Legge 30 luglio 2010, n. 122;

L'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n.122 del 30 luglio 2010, e s.m.i.;

L'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e s.m.i.;

L'art. 22 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017;

Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 22/01/2015, e s.m.i.;

Gli artt. 42, 48, 49, 89 e 91 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

L'art. 3, comma 61, della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

L'art. 1, cc. 360-365, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- L'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I., stabilisce fra l'altro che “[...]. 2. [...] le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;
- Lo stesso art. 6, al comma 6, sanziona con l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni le amministrazioni che non adempiano a quanto previsto dalla stessa norma;
- L'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I., nel regolare le procedure di passaggio diretto di dipendente tra enti diversi, prevede che esse debbano obbligatoriamente precedere eventuali procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico;

Peraltro, l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, ha previsto che: *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”*

- L'art. 33, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – T.U.P.I., così come modificato in ultimo dall'art. 16 della legge n. 183/2011 – legge di stabilità 2012, dispone che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- L'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
- L'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- L'art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i., prevede che, per gli enti [già] sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare la media dei corrispondenti ammontari degli anni 2011, 2012 e 2013;
- l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- il Decreto interministeriale – Dipartimento della funzione pubblica - 17 marzo 2020 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 108 del 27.04.2020, contiene le norme attuative l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e rilevato che il valore soglia di cui all'art. 4 del suddetto Decreto, relativo al massimo limite della spesa di personale dei comuni, inteso quale rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del decreto medesimo, è pari al **26,9%** per i comuni appartenenti alla fascia demografica e) - Comuni tra 5.000 e 9.999 abitanti, fascia nella quale è compreso il Comune di Carignano;

**DATO ATTO CHE:**

- Con precedente deliberazione della Giunta Comunale n.227 del 09/12/2022 è stata effettuata la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza

di personale per l'anno 2023 ed è stato dato atto che presso il Comune di Carignano non sussistono tali condizioni ed inoltre è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale;

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 30/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 30/12/2022 è stato approvato il bilancio finanziario 2023/2025
- Nel piano triennale del fabbisogno di personale fra l'altro veniva programmata l'assunzione di due agenti di polizia municipale cat. C procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 e successivamente all'espletamento di apposita procedura di mobilità volontaria, procedura concorsuale ovvero si procederà ad avviare procedura di scorrimento di graduatorie vigenti anche presso altri enti.
- In data 23/09/2022 ed in data 08/08/2022 veniva avviata la procedura di cui all'art 34 bis del D.Lgs 165/2001 per l'assunzione di due agenti di polizia municipale oggetto di programmazione conclusasi senza esito;
- Successivamente si avviava procedura di assunzione mediante interpello di soggetti inseriti in elenchi di idonei ed in data 01/01/2023 è stato assunto un agente di polizia municipale a seguito di procedura selettiva attivata mediante interpello da elenco di idonei formato da Asmel associazione;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 9 della Legge n. 3/2003, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità di un Regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400/1988;
- l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 e ss.mm.ii., che prevede che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della Legge 16 gennaio 2003. n. 3, le amministrazioni pubbliche, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l'art. 1, comma 148, della Legge n.160/2019 che ha abrogato la disposizione di cui al comma 361 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, che prevedeva l'utilizzo delle graduatorie per i soli posti messi a concorso, ripristinando pertanto la possibilità di scorrimento degli idonei, per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie stesse;

- il comma 10-octies dell'art. 1 del D.L. n. 162/2019, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 8/2020, che pur muovendo dagli obblighi di pubblicazione dei bandi di mobilità nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica, stabilisce che *“... sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime”*, e riafferma pertanto la possibilità di effettuare assunzioni utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- la stessa Legge di conversione del D.L. n. 162/2019, all'art. 17, comma 1-bis, che prevede che *“Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- gli orientamenti giurisprudenziali che ritengono possibile procedere alla stipula di accordi con altre amministrazioni per l'utilizzo di graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, in attuazione dell'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 (Corte dei Conti Marche- Deliberazione n. 41/2019, Tar Basilicata – sentenza n. 574/2011);
- visto, tra l'altro, il parere della Sezione Regionale Umbria (deliberazione n. 124/2013/PAR) che rappresenta un *punto di svolta nell'interpretazione di questo istituto, stabilendo infatti la Corte che “l'accordo tra gli Enti possa avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria, purché lo stesso si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti”*;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Carignano non dispone di graduatoria vigente per il profilo di Agente di polizia locale cat C;
- in un'ottica di economicità e collaborazione, si è effettuata una verifica delle graduatorie di altri enti, al fine di ricercarne una che permettesse di coprire le unità di tale profilo previste nel piano dei fabbisogni per l'annualità 2022 infatti in data 23/09/2022 veniva avviata una richiesta per utilizzare graduatorie di pubblici concorsi per la copertura di un agente di polizia municipale ai comuni di  
'protocollo.alpignano@legalmail.it'; 'protocollo.comuneasti@pec.it';  
'protocollo@comune.beinasco.legalmail.it'; 'protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it';

'protocollo.chieri@pcert.it'; 'protocollo@pec.comune.chivasso.to.it';  
 'posta@cert.comune.collegno.to.it'; 'protocollo.laloggia@legalmail.it';  
 'protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it'; 'protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it';  
 'info@pec.comune.poirino.to.it'; 'santena@cert.comune.santena.to.it';  
 'comune.savigliano@legalmail.it'; 'protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it';  
 'protocollo@cert.comune.nichelino.to.it'; 'comune.alba@cert.legalmail.it';  
 'protocollo.comune.cuneo@legalmail.it'; 'comunebra@postecert.it'; 'comune.borgaro-  
 torinese.to@cert.legalmail.it'; 'comune.pianezza@pec.it';  
 'comunedialessandria@legalmail.it'; 'protocollo.trofarello@cert.legalmail.it';  
 'protocollo.comunebiella@pec.it'; 'anagrafe@cert.comune.novara.it';  
 'protocollo@cert.comune.giaveno.to.it'; 'grugliasco@cert.ruparpiemonte.it';  
 'comune.mondovi@postecert.it'; 'fossano@cert.ruparpiemonte.it';  
 'comune.druento.to@legalmail.it'; 'acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it'; 'comune.caselle-  
 torinese@legalmail.it'; 'comune.mappano.to@legalmail.it';  
 'comuneavigliana@cert.legalmail.it'; 'protocollo.rivalta@cert.legalmai.it';  
 'protocollo@cert.comune.vercelli.it'; 'protocollogenerale@cert.comune.torino.it';  
 'protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it'; 'protocollo@pec.comune.ivrea.to.it'

- In data 06/12/2022 il comune di Alba comunicava l'assenso all'utilizzo della propria graduatoria a seguito di concorso pubblico per esami per n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Agente di Polizia Municipale" (Cat. C.1) presso il Settore "Polizia Municipale" approvata con determinazione dirigenziale n. 2062 del 10/09/2021.

VISTO l'articolo 72 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi che disciplina l'utilizzo di graduatorie di altri Enti pubblici, stabilendo in particolare le condizioni e i criteri di scelta dell'Ente con il quale stipulare l'accordo per l'utilizzo della graduatoria, in un'ottica di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;

RITENUTO che in ordine allo scorrimento della graduatoria del comune di Alba risultino rispettate le condizioni previste dall'art. 72 del citato regolamento comunale;

Atteso che la responsabile del servizio del personale ha proceduto a sentire, in ordine di graduatoria, i candidati inseriti nella graduatoria stessa formata dal comune di Alba dei quali la signora collocata al nono posto ha manifestato il proprio interesse all'assunzione presso il comune di Carignano;

Ritenuto pertanto utile impartire sin d'ora un atto di indirizzo al Responsabile del servizio gestione del personale affinché proceda al perfezionamento dell'accordo con il Comune di Alba procedendo con tutti gli ulteriori atti necessari;

DATO ATTO infine che dell'adozione del presente provvedimento verrà data informazione alle Organizzazioni Sindacali e verrà data comunicazione al Revisore dei Conti per opportuna conoscenza

Vista la proposta n. 8/2023 dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Di dare atto della sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere, nel corso del corrente anno 2023, all'assunzione in servizio di un Agente di polizia locale Cat. C a tempo pieno e indeterminato, come ampiamente argomentato nella parte motiva del presente atto.

Di dare atto che il Comune di Carignano non dispone di graduatoria vigente per il profilo di Agente di polizia locale cat C;

Di dare atto dell'effettiva opportunità, per questa Amministrazione, di avvalersi, ove possibile di altre graduatorie in corso di validità relative a concorsi espletati da altre pubbliche amministrazioni per l'assunzione di un Agente di polizia locale Cat. C a tempo pieno e indeterminato;

Di dare atto che è stato svolto apposito interpello per individuare Enti con i quali stipulare un accordo per l'avvalimento delle relative graduatorie concorsuali, all'esito del quale ha risposto in maniera positiva il Comune di Alba;

Per le valutazioni espresse nella parte motivazionale del presente atto, di autorizzare espressamente sin d'ora il Responsabile del servizio gestione del personale a procedere al perfezionamento dell'accordo con il Comune di Alba procedendo con tutti gli ulteriori atti necessari all'assunzione in servizio del primo candidato idoneo che accetti formalmente l'assunzione;

Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà inviata per informazione alle Organizzazioni Sindacali e verrà trasmessa al Revisore dei Conti per opportuna conoscenza.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti unanimi espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
ALBERTINO Giorgio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
dott. CATTI Giulio

---